

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO  
LIUC


DIRITTO TRIBUTARIO DEI GRUPPI  
INTERNAZIONALI

La fusione

# oggetto della lezione

- la fusione
- l'avanzo e il disavanzo
- le riserve in sospensione d'imposta
- le altre riserve
- il riporto delle perdite
- la decorrenza

# La fusione senza concambio



# la fusione

- la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società incorporate o fuse (art.172, c.1);
- continuità dei valori;
- questione della incorporazione in una società semplice o in una società non residente;

# l'avanzo da annullamento

prima		dopo	
NRB	RB	NRB	RB
1300	4500	4500	4500
1000	2000	1000	1000
300 r.sovr..	600 r.sovr.	300 r.sovr.	300 r.sovr.
	400 r.u.s.p.	<b>2400 avanzo</b>	
	700 r.u.	800 pass.	
	800 pass.		

P.N. = 3700

# regime tributario dell'avanzo

- gli avanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2)

# le riserve in sospensione di imposta

- nell'ambito delle riserve in sospensione di imposta delle società incorporate o fuse occorre distinguere (art.172, c.5):
  1. quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci, le quali, nei limiti in cui vi sia un avanzo di fusione o un aumento di capitale per ammontare superiore al capitale di queste società, concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale

# le riserve in sospensione di imposta

2. quelle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci già imputate al capitale, che si intendono trasferite nel capitale della società incorporante o nuova e concorrono a formare il reddito in caso di sua riduzione per esuberanza
3. tutti le altre, le quali concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui non siano ricostituite nel primo bilancio della società incorporante o nuova



## altre riserve

- le riserve non in sospensione transitano nell'aumento di capitale o nell'avanzo, in proporzione al concorso alla formazione dell'aumento di capitale o dell'avanzo
- il capitale e le riserve non transitano nell'avanzo da annullamento sino a concorrenza del valore della partecipazione annullata (art.172, c.6)

# l'avanzo da annullamento

prima		dopo	
NRB	RB	NRB	RB
1300	4500	4500	4500
1000	2000	1000	1000
300 r.sovr.	600 r.sovr.	300 r.sovr.	300 r.sovr.
	1100 r.u.	<b>2400 avanzo*</b>	800 pass.
	800 pass.	800 pass.	
	P.N. = 3700		
			*1300 r.c.; 1100 r.u.

# il disavanzo da annullamento

prima		dopo	
NRB	RB	RB	NRB
5000	4500	4500	4500
200	2000	200	200
4800 pass.	600 r.sovr.	(vfr 3900)	5600 pass.
	1100 r.u.	<b>1300 disav.</b>	
	800 pass.		
	P.N. = 3700		
			<b>+1300=avviamento/ rivalutaz. immobiliz./ rivalutaz. attivo circ.</b>


# regime tributario del disavanzo

- i disavanzi da concambio o da annullamento non concorrono a formare il reddito della società incorporante o nuova (art.172, c.2) o della beneficiaria (art.173, c.2)
- le plusvalenze iscritte in bilancio a fronte del disavanzo da concambio o da annullamento non si considerano fiscalmente riconosciute
- ma per le fusioni effettuate nel 2007, 2008 e 2009 quelle iscritte a fronte del disavanzo da concambio, a certe condizioni ed entro certi limiti, si considerano fiscalmente riconosciute (legge finanziaria per il 2007 e d.l. 5/2009)

# Le imposte sostitutive

- Sono le stesse indicate con riferimento ai conferimenti di azienda

# La fusione con concambio



# l'avanzo da concambio

prima		Alfa		dopo	
NRB				NRB	
4500	1000	1500	200	4500	1500 (+500)
(vfr 3900)	2700 r.	(vfr 1200)	500 r.u.	(vfr 3900)	2700 r.
	800 pass.		300 r.rival.	1500	<b>500 avanzo*</b>
			500 pass.	(vfr 1200)	1300 pass.

P.N. = 3700

V.E. = 4000

P.N. = 1000

V.E. = 2000


\* 200 r.u.; 300 r.rival.

# il disavanzo da concambio

prima		dopo			
NRB	Alfa	NRB			
4500 (vfr 3900)	1000 2700 r. 800 pass.	1500 (vfr 1200)	200 200 r.u. 1100 pass.	4500 (vfr 3900) 1500 (vfr 1200) <b>100 disav.</b>	1500 (+500*) 2700 r. 1900 pass.  <b>*200 r.u.</b>
P.N. = 3700 V.E. = 4000	P.N. = 400 V.E. = 2000	<b>+100=avviamento/ rivalutaz. immobiliz./ rivalutaz. attivo circ.</b>			



# La fusione con concambio



# la fusione

- la fusione non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni nelle società incorporate o fuse sostituite con partecipazioni nella società incorporante o nuova (art.172, c.3)
- questione del conguaglio monetario

# il riporto delle perdite

- le perdite fiscalmente riconosciute di tutte le società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi all'operazione:
  1. se dal conto economico dell'esercizio precedente a quello della delibera di fusione della società in perdita risulta un ammontare di ricavi e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi precedenti;

## il riporto delle perdite

2. e nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto della medesima società quale risulta dal suo ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, senza tenere conto dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la predetta situazione (art.172, c.7)

# il riporto delle perdite

perdite f.r. RoBi = 4000

	2005	2006	media	40%	2007	riporto	P.N. 2007	perdite utilizzabili
ricavi	300	150	225	90	110	si	3700	3700
costo lavoro	90	90	90	36	50			

perdite f.r. NewRoBi = 100

ricavi	100	60	80	32	50	no		
(divid.)								
costo lavoro	0	0	0	0	0			

# decorrenza e dichiarazione

- il reddito delle società incorporate o fuse relativo alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico (art.172, c.8)
- la relativa dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del settimo o decimo (se telematica) mese successivo (art.5-bis,c.2, d.p.r. 322/1998)

# decorrenza e dichiarazione

- di regola, la data in cui la fusione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi coincide con quella in cui ha effetto ai fini civilistici (cfr. art.2504-bis, c.2, c.c.)

# decorrenza e dichiarazione

- è ammessa la “retrodatazione” degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che:
  1. sia prevista dall’atto di fusione;
  2. la data di decorrenza non sia anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate o fuse o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante (art.172, c.9)



# decorrenza e dichiarazione

- la “retrodatazione” comporta il consolidamento nella dichiarazione della società incorporante relativa all’intero esercizio nel corso del quale la fusione si è perfezionata anche dei componenti di reddito prodotti nella frazione pre-fusione dalle società incorporate o fuse

# decorrenza e dichiarazione

